



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Sanità e Welfare

*sanita@regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it*

Data ()*

Protocollo ()*

(*) segnatura di protocollo
riportata nei metadati di DoQui Acta

Classificazione 14.20.70
Fascicolo 41/2016C/A14000 -sof 2

Trasmissione a mezzo PEC

Ai Sigg. Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie regionali

Ai Sigg. Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie regionali

Ai Sigg. Direttori Generali dei Presidi:
Ausiliatrice,
Cottolengo,
Gradenigo,
Mayor,
San Camillo,
Beata Vergine Consolata
I.R.C.C.S. - Candiolo
Istituto Auxologico di Piancavallo
Fondazione Salvatore Maugeri di Veruno
Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna

Ai Sigg. Legali Rappresentanti delle Case di cura
private provvisoriamente/definitivamente accreditate

Ai Sigg. Legali Rappresentanti
delle Strutture sanitarie private accreditate con il
SSN per attività ambulatoriale

Spett.li
Organizzazioni sindacali MMG/PLS Piemontesi

cc: CSI - Piemonte

Loro Sedi

Oggetto: Attuazione del DM Salute 12 febbraio 2019 recante disposizioni per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Istituzione codice esenzione E10.

Gentilissimi,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si comunica che con DGR 11-1169 del 27/03/2020 in attuazione al DM Salute 12 febbraio 2019 si è provveduto a istituire **il codice esenzione E10** che dà diritto per l'assistito piemontese alla prescrizione di una ricetta ambulatoriale con le seguenti specifiche tecniche:

- Il cittadino non deve pagare la quota fissa a ricetta disposta dalla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011;
- Il cittadino è tenuto a pagare la quota di compartecipazione (ticket) della spesa sanitaria.

Pertanto, il codice di esenzione potrà essere utilizzato dai medici prescrittori nei casi in cui il cittadino per la tipologia di prestazione - in possesso dell'esenzione E10 - non beneficia di altre esenzioni (reddito, patologia,...) che dispongono l'esenzione sia del ticket e sia in attuazione alla D.G.R. n. 11-2490/2011 della quota fissa per ricetta.

Con riferimento all'esenzione E10, di seguito riportiamo alcune precisazioni tecniche:

▪ **Descrizione esenzione E10 (requisiti):**

Cittadini di età inferiore o uguale a diciotto anni e superiore o uguale a cinquantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) **sino a tre componenti** con reddito annuo complessivo non superiore a 44.000 euro, **di quattro componenti** con reddito annuo complessivo non superiore a 49.000 euro, **di almeno cinque componenti** con reddito annuo complessivo non superiore a 54.000 euro.

▪ **Periodo temporale di validità esenzione:**

Per gli assistiti piemontesi aventi diritto, l'esenzione potrà essere riportata nelle ricette ambulatoriali prescritte dai medici fino al 31 agosto 2020, ovvero fino alla data di abolizione della quota fissa sulla specialistica ambulatoriale prevista dalla manovra finanziaria statale 2020.

▪ **Modalità alternative con cui l'assistito potrà beneficiare dell'esenzione:**

- certificazione diretta dal Ministero Economia e Finanze (MEF): tali assistiti sono inclusi nei file CERD forniti da SOGEI (analogamente all'esenzioni per reddito: E01, E03 ed E04). Pertanto, l'assistito piemontese che risulta esente in quanto certificato direttamente dal MEF non deve autocertificare il proprio diritto all'esenzione;
- autocertificazione dell'assistito: l'assistito piemontese non certificato direttamente dal MEF, in possesso dei requisiti Età-Reddito del nucleo familiare, può far valere il proprio diritto all'esenzione della quota fissa per ricetta attraverso preventiva "autocertificazione" dichiarata all'ASL di assistenza accedendo, anche, alla funzionalità telematica regionale disponibile al seguente link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-reddito>

▪ **Modalità di controllo dell'esenzione:**

Si applicano le modalità di dichiarazione e di controllo disposte dal Decreto Ministeriale 11.12.2009. In particolare, l'assistito, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

▪ **Modalità di rendicontazione nel flusso C delle prestazioni ambulatoriali:**

L'esenzione E10 rientra nelle esenzioni da reddito e nell'ambito della rilevazione del flusso C il campo 19.0-posizione utente valorizzato con '3'. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'aggiornamento del disciplinare.

Cogliendo l'occasione per ringraziarvi dello sforzo e impegno profuso nella sfida che stiamo affrontando, si invita alla massima diffusione della presente comunicazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore A1416C

Dott. Antonino Ruggeri

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Direttore

Dott. Fabio Aimar

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

/hs